



COMUNE DI CUNEO

SETTORE PROMOZIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

UFFICIO PROMOZIONE SPORT

E GESTIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA

Servizio di

**CUSTODIA, PULIZIA E ALTRE PRESTAZIONI NECESSARIE
AL FUNZIONAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO
SCOLASTICO “W. MERLO” DI CUNEO
(Periodo 1 luglio 2022 – 30 giugno 2025)**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Il Dirigente del Settore

Il Responsabile del Procedimento

Sommario

Capitolo I Norme generali	4
1. Oggetto dell'appalto	4
2. Descrizione dell'appalto	4
3. Durata dell'appalto	4
4. Luogo di esecuzione dell'appalto	4
5. Vincoli	4
Capitolo II Obblighi a carico dell'impresa	5
6. Garanzia definitiva	5
7. Domicilio e responsabilità	5
8. Norme di relazione	5
9. Osservanza delle leggi e dei regolamenti	5
10. Competenze e oneri a carico dell'appaltatore.....	6
11. Autorizzazioni, licenze e permessi	10
Capitolo III Rapporti fra appaltatore e amministrazione comunale	10
12. Competenze e oneri a carico del Comune	10
13. Condizioni utilizzo alloggio del custode	10
14. Vigilanza e controlli	11
15. Garanzie e responsabilità.....	11
16. Penalità	12
17. Esecuzione d'ufficio	13
Capitolo IV Personale	13
18. Subentro nei contratti di lavoro	13
19. Personale impiegato nell'appalto.....	13
20. Assenze e sostituzione del personale.....	14
21. Gestione del turnover.....	14
22. Infortuni, danni e responsabilità	14
23. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali	14
24. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro	15
Capitolo V Norme relative al contratto	15
25. Forma del contratto e spese contrattuali	15
26. Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento.....	15
27. Sospensione dei pagamenti.....	16
28. Adeguamento ai prezzi	16
29. Subappalto	16
30. Risoluzione del contratto — Sostituzione del Comune	16

31.	Fallimento, successione e cessione dell'impresa.....	17
32.	Recesso.....	18
33.	Divieti.....	19
34.	Avvio dell'appalto in pendenza della stipulazione del contratto.....	19
35.	Controversie.....	19
36.	Novazione soggettiva.....	19
37.	Inefficacia del contratto.....	19
38.	Varianti.....	19
Capitolo VI Norme finali.....		20
39.	Riferimenti normativi.....	20
40.	Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.....	20
41.	Obbligo di riservatezza.....	20
42.	Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa.....	20
43.	Obblighi in tema di "Legge Anticorruzione".....	21
44.	Codice di comportamento.....	21
45.	Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione.....	21

Capitolo I Norme generali

1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di custodia, pulizia e altre prestazioni necessarie al funzionamento del campo sportivo scolastico "W. Merlo" di Cuneo, ubicato in Corso Francia n. 30.

2. Descrizione dell'appalto

Le prestazioni oggetto dell'appalto sono finalizzate al funzionamento del campo Sportivo Scolastico "W. Merlo" e ricomprendono:

- custodia, apertura e chiusura;
- pulizia;
- approntamento dell'impianto;
- manutenzione ordinaria aree verdi;
- manutenzione ordinaria attrezzature in dotazione alla struttura sportiva;
- assistenza in occasione di manifestazioni ed eventi;
- vigilanza sul rispetto dei regolamenti e sui titoli di accesso degli utenti.

3. Durata dell'appalto

L'appalto in oggetto avrà durata a decorrere dalla data di stipula del contratto o di eventuale avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza a tutto il 30 giugno 2025.

Alla scadenza, l'appaltatore è tuttavia tenuto alla prosecuzione del contratto, agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'amministrazione, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

4. Luogo di esecuzione dell'appalto

Il servizio si dovrà svolgere presso l'area denominata Campo Sportivo Scolastico "W. Merlo", ubicato in Corso Francia n. 30.

5. Vincoli

L'impianto può essere utilizzato dagli utenti con orario continuato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di ogni giorno feriale e nei giorni festivi individuati dall'amministrazione comunale e comunque sino al termine dell'attività in programma, fermo restando che la civica Amministrazione si riserva la possibilità, all'occorrenza, di anticipare e posticipare in ogni momento detto orario di utilizzazione del campo, secondo quanto previsto nel Regolamento d'uso del Campo Sportivo scolastico di atletica leggera Walter Merlo di Cuneo, da ultimo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 23 febbraio 2021.

L'Ufficio promozione sport e gestione impiantistica sportiva comunicherà all'appaltatore ogni variazione disposta relativamente all'orario, nonché il calendario degli utilizzi richiesti da parte di gruppi sportivi, istituti scolastici e altri sodalizi.

Capitolo II Obblighi a carico dell'appaltatore

6. Garanzia definitiva

In caso di aggiudicazione, il soggetto affidatario dell'appalto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 — comma 1 — del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. Codice dei Contratti pubblici [in seguito "Codice"].

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93 — comma 7 — del Codice per la garanzia provvisoria. Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

7. Domicilio e responsabilità

L'appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette all'appalto, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

L'aggiudicatario deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio il Comune effettua tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo può essere soddisfatto dall'operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni comunicazione relativa all'appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata [PEC].

8. Norme di relazione

L'aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento dell'appalto, il nominativo del responsabile della commessa che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del contratto.

L'aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore: ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si considera come effettuata all'appaltatore.

9. Osservanza delle leggi e dei regolamenti

È fatto obbligo all'appaltatore di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con l'appalto assunto.

L'appaltatore è tenuto contrattualmente a:

- svolgere il servizio con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante l'organizzazione dell'appaltatore e a suo rischio. È in facoltà del Comune consentire all'appaltatore l'utilizzo di attrezzature di sua proprietà, senza che ciò possa costituire obbligo alcuno per la stazione appaltante;

- garantire la fornitura di materiali di consumo e di beni strumentali, nonché ogni altro onere occorrente per la gestione e manutenzione ordinaria delle aree verdi e della pista, a eccezione dei prodotti per la cura delle aree verdi e dello sgombero neve dal viale di accesso e dalla pista che saranno a carico del Comune;
- garantire una costante flessibilità operativa, perseguendo la qualità del servizio, l'efficacia delle prestazioni e l'efficienza della gestione;
- ispirare la propria presenza all'interno dell'impianto a principi di collaborazione verso il personale comunale e di discrezione e sensibilità nei confronti delle attività che in esso vengono svolte.

10. Competenze e oneri a carico dell'appaltatore

Sono posti a esclusivo carico dell'appaltatore i seguenti oneri, che l'appaltatore si impegna a eseguire puntualmente e con la massima cura, ferme restando le responsabilità che, dalla accennata esecuzione, potessero derivare all'appaltatore stesso ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:

- a. Custodia dell'impianto: l'appaltatore dovrà garantire la costante custodia dell'impianto mediante proprio personale che dovrà stabilmente risiedere presso l'alloggio dato in dotazione con il presente appalto. L'appaltatore o persona di sua fiducia e dell'Amministrazione comunale, di cui egli sarà responsabile, dovrà inoltre garantire la presenza in sito negli orari di attività e quando richiesto dall'amministrazione comunale, onde evitare danni e manomissioni degli impianti, consentire l'esecuzione della manutenzione degli stessi. Il servizio dovrà essere garantito anche in caso di forzata assenza per malattia, ferie o qualsivoglia altro motivo del personale normalmente preposto al servizio;
- b. Apertura e chiusura impianto: l'appaltatore dovrà garantire l'apertura e la chiusura dell'impianto negli orari definiti dal competente ufficio comunale nonché secondo le altre richieste che dovessero pervenire dagli uffici comunali competenti per comprovate necessità o/o esigenze;
- c. Approntamento dell'impianto: sistemazione, a ogni inizio di stagione e comunque ogni volta sia necessario, delle varie attrezzature comunali (rete in nylon a protezione della gabbia lancio disco e martello, ostacolo per la "riviera" dei 3.000 siepi, ritti salto con l'asta e salto in alto e relativi materassi zone caduta, ostacoli, ecc.) e successiva rimozione e accatastamento nei rispettivi magazzini e box al termine della stagione stessa.

Dovrà inoltre provvedere alla posa (e successiva rimozione e accatastamento nei rispettivi siti al termine dell'utilizzo) degli attrezzi atletici comunali e relativi accessori di supporto necessari per consentire lo svolgimento dell'attività di atletica, in occasione dei giornalieri allenamenti (che saranno coordinati dal direttore tecnico del campo) e delle gare/manifestazioni;

- d. Pulizia dei locali ad uso comune: spogliatoi e servizi igienici, segreteria-ufficio, utilizzati sia dagli atleti che dagli ufficiali di gara in occasione di allenamenti e gare. La frequenza con cui deve essere garantita la pulizia e sanificazione di servizi igienici e spogliatoi è di almeno due volte al giorno, salvo disposizioni più restrittive imposte dalla normativa protempore vigente a tutela della salute pubblica;
- e. Pulizia delle tribune presenti per il pubblico, dei magazzini sotto le tribune, del tunnel coperto di allenamento. La frequenza con cui deve essere garantita la pulizia è di almeno una volta a settimana, salvo disposizioni più restrittive imposte dalla normativa protempore vigente a tutela della salute pubblica;

In caso di situazioni di pandemia o presenza di situazioni epidemiologiche che lo prevedano con appositi documenti, protocolli o disposizioni normative, l'appaltatore dovrà provvedere alla sanificazione dei locali predetti secondo le modalità e le tempistiche definite nei citati documenti e normative.

Tutte le operazioni di lavaggio, detersione, disinfezione e sanificazione debbono essere eseguite con l'osservanza delle norme di sicurezza, di buona tecnica e della normativa vigente in materia. In particolare:

- i prodotti impiegati dovranno essere di idonea qualità, non corrosivi e tossici, non irritanti al contatto, di tipo "ecologico" (come definiti dal decreto ministeriale del 24 maggio 2012 in materia di "Criteri Ambientali Minimi" e in particolare dal punto 5.3 del relativo allegato), adatti specificatamente per le operazioni per le quali vengono utilizzati;
- i detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre conservati in locale apposito o in armadi chiusi a chiave ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta.

L'appaltatore dovrà inoltre provvedere alla derattizzazione con esche chiuse in appositi contenitori e, qualora necessario, alla disinfezione dei locali.

I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti differenziati — a seconda della natura degli stessi — e depositati, al termine della giornata, negli appositi contenitori della raccolta. E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandino, canaline di scarico, ecc.);

- f. Rifornimento dei materiali di consumo necessari allo svolgimento delle mansioni affidate (pulizia, manutenzione aree verdi, approntamento buche del salto in lungo) e al corretto funzionamento dei servizi interni all'impianto (es. carta asciugamani, carta igienica, sapone liquido, gel disinfettante mani, sanificante per attrezzature sportive);
- g. Pulizia dell'area di pertinenza dell'impianto sportivo: raccolta carta, foglie, rami, altri residui vegetali e materiale vario, manutenzione della recinzione perimetrale (anche dal verde ivi presente), asportazione detriti, ecc., nel rispetto della raccolta differenziata dei rifiuti;
- h. Manutenzione delle aree verdi ed aiuole: comprende il ripristino delle fallanze del tappeto erboso, riempimento delle buche e relativa risemina, causate da assestamenti, danni da attrezzi sportivi, ecc., tutte le volte che si rende necessario;
- i. Innaffiamento delle aree verdi (compresa l'area interna alla pista outdoor di atletica), delle alberate, delle siepi, delle fioriere e delle aiuole di pertinenza dell'impianto sportivo, secondo quanto necessario nell'arco dell'anno solare. Particolare cura e intensità dovrà praticarsi nel periodo estivo, dopo le risemine e comunque quando richiesto dall'Ufficio Verde Pubblico, sia nelle ore diurne che notturne (durante le ore notturne potrà essere effettuato mediante l'impiego di mezzi semoventi);
- j. Concimazione, taglio e raccolta erba sono a carico dell'appaltatore la concimazione (da prevedersi con prodotti forniti dal competente ufficio comunale verde pubblico), il taglio dell'erba in numero necessario atto a renderne l'altezza compatibile con le esigenze sportive e comunque in condizioni di sicurezza per l'utenza e di decoro, un intervento di arieggiatura e rastrellatura della risulta da eseguirsi in primavera, la potatura delle siepi (una in primavera avanzata ed una autunnale), la potatura degli alberi di basso fusto e degli arbusti, nonché la spollonatura ed il taglio dei ricacci dal tronco principale di tutti gli alberi;
- k. Spalatura neve: apertura di un viottolo che consenta l'accesso (da entrambi gli accessi dell'impianto) ai locali spogliatoi, servizi igienici e all'alloggio di servizio, al termine di ogni nevicata (lo sgombero lungo il vialetto interno dell'impianto sportivo e sulla pista di atletica sarà invece effettuato da personale incaricato dal Comune, con l'aiuto dell'appaltatore);
- l. Sorveglianza dell'impianto sportivo e relative pertinenze: dovrà essere assicurata in occasione dello svolgimento di tutta l'attività sportiva (allenamenti, preparazione e gare/manifestazioni), nel caso in cui il Comune per necessità di qualsiasi natura utilizzi l'impianto, nonché nel caso in

cui il Comune conceda a sodalizi sportivi non esplicitanti attività di atletica o a sodalizi non esplicitanti attività sportiva l'uso degli spogliatoi e servizi, al fine di evitare che gli atleti o altri soggetti arrechino danni;

- m. Controllo degli accessi: verifica del possesso da parte dei fruitori di idonei titoli di utilizzo dell'impianto sportivo rilasciati dall'Ufficio promozione sport e gestione impiantistica sportiva in collaborazione con il direttore tecnico; divieto di ingresso del pubblico dalla zona ove si svolge l'attività sportiva, verifica delle uscite di emergenza, che dovranno sempre essere mantenute sgombre da mezzi, materiali e/o attrezzature;
- n. Verifica sul numero di pubblico presente nell'impianto e nella tribuna in occasione di manifestazioni con presenza del pubblico: sulla tribuna del campo, dovrà essere verificato il mancato superamento del numero massimo di spettatori stabilito dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico Spettacolo. In tali circostanze l'appaltatore, in collaborazione con il direttore tecnico e i dirigenti del sodalizio organizzatore della manifestazione, dovrà tassativamente provvedere affinché sulla tribuna non siano fatti accedere più spettatori di quelli stabiliti;
- o. Cura attrezzature fornite dal Comune connesse all'attività sportiva: da assicurare sia durante l'impiego, provvedendo subito dopo l'uso al ricovero negli appositi siti, sia provvedendo alla loro manutenzione ordinaria non appena si rilevi qualche inconveniente;
- p. Riscaldamento: l'impianto sportivo è inserito nell'appalto "gestione calore" dei fabbricati comunali. Tutte le operazioni relative la manutenzione e conduzione dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto di produzione dell'acqua calda sanitaria, compresa la fornitura del combustibile, sono a carico della ditta appositamente incaricata della gestione calore, alla quale l'appaltatore dovrà garantire la piena disponibilità per l'accesso alle aree di competenza.

L'appaltatore del servizio dovrà garantire il controllo relativo ad una corretta erogazione del riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria, segnalando con tempestività eventuali disservizi alla ditta incaricata della gestione calore e informandone il Comune;

- q. Illuminazione: saltuario controllo, nell'arco del giorno, atto ad accertare che le varie apparecchiature luminose poste nei locali dello stabile e della pista non siano accese quando non necessario, in modo da evitare sprechi di energia elettrica. Analoga operazione dovrà essere effettuata all'atto della chiusura serale dell'impianto.

Accensione e spegnimento dell'impianto di illuminazione della pista, in relazione alle necessità dei Gruppi Sportivi e secondo le indicazioni fornite dal Comune;

- r. Amplificazione: collocazione, quando necessario, e conseguente rimozione e sistemazione nell'apposito vano al termine dell'impiego, dei microfoni di dotazione dell'impianto di amplificazione, accensione dell'impianto stesso, assistenza e saltuaria regolazione del volume del suono. L'appaltatore dovrà inoltre vietare a chiunque di manomettere l'amplificatore nonché, nel limite del possibile, di accedere al locale ove è posta l'attrezzatura, locale che dovrà sempre essere sotto chiave, salvo i casi in cui il medesimo venga utilizzato per le varie necessità connesse con l'attività presso l'impianto sportivo. Al riguardo l'appaltatore dovrà prestare tutta l'attenzione specifica del caso;
- s. distributori automatici bevande: qualora la civica amministrazione autorizzi l'installazione di tali attrezzature, l'appaltatore dovrà direttamente e tempestivamente segnalare alla ditta preposta il verificarsi di eventuali guasti affinché provveda alle riparazioni atte a garantire il servizio di ristoro ad uso degli utenti dell'impianto. Qualora la segnalazione non abbia esito, dovrà esserne informato il competente Ufficio comunale. Non è prevista la possibilità per l'appaltatore di attivare alcun servizio bar presso l'impianto sportivo, neanche mediante installazione in proprio di distributori automatici;

t. Incombenze varie:

- vietare l'accesso degli automezzi privati nell'area di pertinenza del campo. È ammesso l'accesso ad un solo automezzo dell'appaltatore e a quelli adibiti ai vari rifornimenti e servizi;
- segnalare tempestivamente alle preposte forze di polizia stradale l'eventuale sosta di automezzi nel tratto antistante il cancello di accesso al campo;
- segnalare tempestivamente ai competenti uffici comunali il verificarsi di ogni guasto delle varie attrezzature, impianti, danni alla vegetazione, ecc., nonché di ogni inconveniente in genere;
- provvedere, durante e non appena abbia termine ogni nevicata, all'apertura del cancello di accesso al campo, ciò per consentire l'entrata dell'automezzo adibito al servizio sgombrare neve;
- accertare periodicamente che gli estintori e il defibrillatore in dotazione all'impianto siano in perfetto stato di funzionamento;
- vietare agli atleti che utilizzano gli spogliatoi di lavare le loro scarpe nei lavandini e nelle docce dell'impianto sportivo, al fine di evitare intasamenti nelle condutture di scarico;
- provvedere, in occasione dello svolgimento di manifestazioni di una certa importanza, all'addebbio dell'impianto con bandiere, stendardi e/o striscioni secondo le indicazioni impartite dal Comune o dagli organizzatori della manifestazione stessa;
- provvedere, quando necessario e secondo le indicazioni impartite dal Direttore Tecnico dell'impianto, alla pulizia e al lavaggio della pista e pedane in gomma al fine di eliminare la sabbia che vi si deposita;
- provvedere alla saltuaria rimestazione della sabbia delle fosse salto in lungo;
- vietare agli atleti di imbrattare la pista e le pedane con materiale colorante indelebile;
- provvedere alla pulizia del tunnel coperto e al controllo relativamente al rispetto delle norme di utilizzo stabilite nel Regolamento dell'impianto, per questa struttura;
- eseguire di tutti quei lavori di piccola manutenzione dell'immobile e degli attrezzi che non richiedano la necessità di manodopera specializzata o di attrezzature particolari;
- rispettare e far rispettare, da parte degli utenti dell'impianto sportivo, il vigente Regolamento sull'uso del campo sportivo scolastico di Cuneo.

L'appaltatore dovrà assicurare le prestazioni sopra indicate in stretto accordo con il personale del Comune e con il direttore tecnico del campo.

Oltre agli altri obblighi sopra menzionati, la ditta appaltatrice è tenuta a segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e gli inconvenienti riscontrati nell'espletamento delle prestazioni in parola che, ad avviso della medesima, possano costituire impedimento al regolare e puntuale funzionamento del servizio.

L'appaltatore dovrà comunicare tempestivamente al Comune eventuali sopralluoghi o verifiche da parte di autorità o enti pubblici finalizzati all'accertamento della regolarità dell'impianto, delle strutture e delle attività in esso svolte, in modo da consentire — se ritenuta necessaria — la presenza di funzionari comunali.

L'appaltatore è tenuto a rivolgersi alle forze di polizia, provvedendo a formalizzare denuncia, ogniqualvolta si ravvisino atti vandalici o danni alla proprietà comunale.

11. Autorizzazioni, licenze e permessi

L'appaltatore deve dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto del presente Capitolato e le normative vigenti richiedono.

Capitolo III Rapporti fra appaltatore e amministrazione comunale

12. Competenze e oneri a carico del Comune

Sono a carico del Comune:

- a. la messa a disposizione dell'appaltatore dell'alloggio custode, comprensiva delle relative utenze (fino ad un massimo di spesa annua pari ad € 8.000,00). Non è consentito l'utilizzo di alcuna altra area interna all'impianto ad uso personale ed esclusivo dell'appaltatore;
- b. la straordinaria manutenzione degli immobili compresa la tinteggiatura dei locali;
- c. la fornitura degli estintori, delle attrezzature ginniche e degli arredi per gli spogliatoi;
- d. lo sgombero neve dal viale di accesso e dalla pista;
- e. la fornitura di fertilizzanti e prodotti per la cura delle aree verdi, la potatura e manutenzione degli alberi di alto fusto.

Tali incombenze potranno essere delegate all'appaltatore previa verifica dell'idoneità tecnica a svolgerli e la definizione del corrispettivo economico pattuito e preventivamente impegnato sui fondi disponibili a bilancio.

13. Condizioni di utilizzo dell'alloggio del custode

L'alloggio viene concesso nello stato di fatto in cui si trova e nello stato di arredamento esistente. Il Comune a propria cura e spese assicura il funzionamento degli impianti di riscaldamento, elettrico, idraulico e sostiene le spese relative alle utenze fino ad un massimo pari ad € 8.000,00 annui.

I comodatari non potranno arrecare alcuna innovazione e trasformazione degli immobili concessi in comodato senza il preventivo consenso del Comune; la manutenzione straordinaria sarà a carico del Comune di Cuneo, mentre le spese di manutenzione ordinaria, come pure le spese gestionali, faranno carico ai comodatari. Il Comune provvederà all'assicurazione degli stessi contro gli incendi e la responsabilità civile verso terzi.

I comodatari dovranno custodire e conservare gli immobili con le relative pertinenze con la diligenza del buon padre di famiglia e mantenerli in stato da servire all'uso convenuto.

L'alloggio dovrà essere restituito libero da ogni effetto personale a conclusione del periodo di gestione dei servizi di custodia e pulizia oggetto del presente appalto, anche nei casi di recesso o risoluzione anticipata del contratto. Eventuali ritardi nella riconsegna dell'immobile saranno sanzionati mediante richiesta di pagamento del canone di locazione mensile quantificato in sede di gara.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si farà riferimento al Codice Civile e alla normativa vigente in materia di locazioni.

14. Vigilanza e controlli

L'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture, designato dalla stazione appaltante, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali, verificando altresì che l'appaltatore rispetti il divieto di deposito di propri beni o attrezzature all'interno dell'impianto non strettamente connessi all'esecuzione dei servizi affidati.

L'appaltatore è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto all'appalto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assunto.

15. Garanzie e responsabilità

L'appaltatore è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'appalto affidato.

È a carico dell'impresa aggiudicataria l'onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell'appalto.

L'appaltatore è tenuto, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell'espletamento dell'appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolato.

In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti.

Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di € 1.000.000,00 (euro un milione).

Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi.

Le polizze dovranno coprire l'intero periodo dell'appalto affidato.

L'appaltatore si impegna a presentare all'amministrazione comunale copia delle polizze e, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio.

L'amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato.

L'appaltatore solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.

Con riferimento all'alloggio del custode, a garanzia delle obbligazioni assunte nell'utilizzo dello stesso, l'appaltatore corrisponde a titolo cauzionale, alla stazione appaltante, la somma di Euro 500,00, non imputabile in conto pigioni e improduttiva di interessi legali. La cauzione verrà restituita all'appaltatore ove alla riconsegna dell'immobile sia accertata la mancanza di danni, diversi dal normale deterioramento d'uso, fatti salvi maggiori danni.

16. Penalità

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato o violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio o ritardo della fornitura, la stazione appaltante contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora l'appaltatore non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 100,00 ed € 500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

In caso di recidiva nell'arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio.

All'appaltatore è applicata una penalità fissa di € 100,00 per interruzione, anche parziale, dell'appalto, per qualsivoglia motivo determinatasi, anche in conseguenza di eventuali scioperi del personale adibito. In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Dopo n. 4 [quattro] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso di n. 2 [due] anni di gestione dell'appalto, o a seguito della contestazione di n. 1 [uno] inadempimento di straordinaria gravità, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l'appaltatore, fatto salvo il diritto dell'ente stesso al risarcimento dell'ulteriore danno.

Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, il mancato o ritardato svolgimento delle prestazioni affidate, addebitabili alla responsabilità dell'appaltatore, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto. In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della contestazione dell'inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione.

Il pagamento delle penalità non libera l'appaltatore dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati.

Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale.

La stazione appaltante può comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni:

— interruzione anche parziale delle prestazioni dedotte in contratto [€ 100,00];

- mancata sostituzione, entro i termini di cui all'art. 18, del personale assente [€ 100,00 per ogni unità mancante e per ogni giorno di inadempienza];
- mancato svolgimento di attività o prestazioni previste in questo Capitolato e nel progetto-offerta presentato in sede di gara [€ 150,00 per ogni giorno di inadempienza];
- mancato rispetto delle modalità di esecuzione dell'appalto e degli obblighi derivanti da questo Capitolato [fino a € 500,00];
- ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all'efficace svolgimento delle prestazioni appaltate, comprese eventuali modifiche strutturali o all'impiantistica nell'alloggio del custode [fino a € 500,00].

17. Esecuzione d'ufficio

In caso di interruzione totale o parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune ha facoltà di provvedere, direttamente o indirettamente, alla gestione dell'appalto, a rischio e spese dell'appaltatore, avvalendosi eventualmente anche della sua organizzazione, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la sospensione.

L'esecuzione d'ufficio non manleva l'appaltatore dalla responsabilità per l'avvenuta interruzione del contratto.

Capitolo IV Personale

18. Subentro nei contratti di lavoro

L'assunzione dell'appalto è subordinato all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente.

19. Personale impiegato nell'appalto

Per l'esecuzione dell'appalto il soggetto aggiudicatario mette a disposizione del Comune di Cuneo il personale dettagliatamente indicato in sede di offerta.

All'amministrazione comunale dovrà obbligatoriamente essere comunicato per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità il nominativo dell'incaricato responsabile della corretta esecuzione del servizio, al quale il responsabile comunale potrà rivolgersi per eventuali osservazioni e proposte.

Il soggetto aggiudicatario non potrà apportare modifiche alle professionalità dichiarate al momento della presentazione dell'offerta. L'eventuale defezione di una o più professionalità dovrà essere adeguatamente sostituita con una di equivalente valore e competenza o più qualificata rispetto a quella sostituita, fermo restando che la sostituzione dovrà essere comunque preventivamente valutata e autorizzata per iscritto dall'amministrazione comunale.

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell'appaltatore e i rapporti tra le due parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.

Dell'operato del personale sarà totalmente responsabile l'appaltatore.

In caso di sciopero sarà compito dell'appaltatore preavvertire per tempo l'amministrazione secondo le regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di sciopero.

20. Assenze e sostituzione del personale

L'aggiudicatario si impegna a garantire la copertura continuativa del servizio nell'arco dell'intero anno mediante la sostituzione puntuale del personale assente per malattia, ferie, permesso o altro in modo tale da garantire in ogni caso la continuità delle prestazioni alle condizioni previste dal presente capitolato.

L'amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto all'impresa la sostituzione del personale impiegato, qualora ritenuto non idoneo all'appalto o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con l'utenza dell'impianto sportivo.

In tal caso l'appaltatore provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di sette giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere.

La sostituzione con altro personale idoneo e in possesso dei requisiti richiesti deve essere garantita per la giornata stessa in cui si verifica l'assenza in base alle attività in programma.

21. Gestione del turnover

L'appaltatore deve limitare al massimo l'avvicendamento del personale nei vari posti di lavoro, comunicando in ogni caso al Comune ogni variazione che dovesse intervenire nel corso del periodo contrattuale.

22. Infortuni, danni e responsabilità

L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale.

23. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali

L'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro, oltre che nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondenti ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa appaltatrice anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana dell'impresa, dalla struttura, dalla dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale della stessa.

L'impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

24. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni affidate.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.

Il committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.

Per il presente servizio è stato predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

Capitolo V Norme relative al contratto

25. Forma del contratto e spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata. Le relative spese sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105 — comma 1 — del Codice.

26. Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento

L'importo del servizio a base di gara è fissato in € 26.826,24 annui, al netto degli oneri connessi alla sicurezza, non soggetti a ribasso¹, pari a complessivi € 100,00 e della corrispondente Iva nella misura di legge.

Il corrispettivo del servizio dovuto, individuato a seguito dell'offerta economica presentata dall'aggiudicatario, verrà liquidato in rate mensili posticipate ed è subordinato all'accertamento — da parte del direttore dell'esecuzione — della rispondenza del servizio effettuato alle prescrizioni previste in questo capitolato.

In caso di esito positivo l'appaltatore può emettere regolare fattura elettronica.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 [trenta] giorni in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 «Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10 — comma 1 — della Legge 11 novembre 2011, n. 180», dalla data di ricezione della stessa al protocollo comunale.

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore [acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari].

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dal Comune tutte le spese, principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, oltre che ogni altro onere, anche non espresso in questo capitolato, inerente o conseguente all'appalto.

¹ Articolo 23, comma 15, del Codice.

27. Sospensione dei pagamenti

L'amministrazione comunale, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti all'impresa appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.

28. Adeguamento ai prezzi

L'adeguamento dei prezzi avverrà con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.

A decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, il valore del corrispettivo mensile, così come determinato in sede di gara, verrà aggiornato nei limiti della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo, accertato dall'Istat per le famiglie di operai e degli impiegati, verificatasi con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente.

29. Subappalto

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 105 del Codice.

Il subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto².

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o una piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante inoltre l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

30. Risoluzione del contratto — Sostituzione del Comune

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 108 del Codice.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

² Articolo 105, comma 2, del Codice.

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento dell'appalto, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano – in tutto o in parte – il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
- eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione o interruzione dell'appalto, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno 5 giorni;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.;
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni ordinarie commesse in due anni;
- un inadempimento di straordinaria gravità commesso durante lo svolgimento del servizio.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi l'appalto in danno dell'appaltatore.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere all'appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.

31. Fallimento, successione e cessione dell'impresa

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo a carattere liquidatorio, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.³

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta⁴.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione

³ Articolo 110, comma 1, del Codice.

⁴ Articolo 110, comma 2, del Codice.

controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.⁵

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.⁶

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.⁷

32. Recesso

La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia avverrà nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del Codice.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'articolo 21–sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b. laddove l'aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione dell'appalto, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo temperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra

⁵ Articolo 48, comma 17, del Codice.

⁶ Articolo 48, comma 18, del Codice.

⁷ Articolo 48, comma 19, del Codice.

entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'affidatario dell'appalto — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, all'appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

33. Divieti

È fatto tassativo divieto all'impresa aggiudicataria e agli operatori in servizio di richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per la prestazione oggetto del presente capitolato.

34. Avvio dell'appalto in pendenza della stipulazione del contratto

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice.

35. Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Cuneo.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria⁸.

36. Novazione soggettiva

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

37. Inefficacia del contratto

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

38. Varianti

Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 106 del Codice.

⁸ Articolo 209, comma 2, del Codice.

Capitolo VI Norme finali

39. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

40. Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L'informativa specifica inerente il trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visionata sul sito internet alla pagina www.comune.cuneo.it/privacy.html, dove sono presenti i link alle varie attività.

41. Obbligo di riservatezza

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

42. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

43. Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

44. Codice di comportamento

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «*Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165*» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

45. Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

Il responsabile unico del procedimento [RUP]⁹ è il signor Bruno Bo, Responsabile del Servizio promozione sport e gestione impiantistica sportiva — tel. 0171 444477 — fax 0171 444436 — e-mail sport@comune.cuneo.it. Il Direttore dell'esecuzione¹⁰ è la Dott.ssa Manuela Dutto, funzionario amministrativo direttivo del settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio - tel. 0171 444299 — e-mail sport@comune.cuneo.it.

⁹ Articolo 31 del Codice.

¹⁰ Articolo 101, comma 1, del Codice.